

I matrimoni islamo-cristiani

di Alessandro Savy



Il matrimonio interreligioso è disciplinato da regole diverse a seconda della religione di appartenenza. E' utile quindi distinguere in modo chiaro che tipo di dinamiche vengono attuate sia per la religione islamica sia per quella cristiana relativamente al matrimonio misto e le eventuali resistenze da parte delle rispettive religioni.

La condizione particolare di prossimità territoriale, la ricca differenziazione religiosa dei cristiani in Libano e il vissuto sociale durante la guerra civile hanno condizionato il rispetto di alcune norme da parte degli stessi fedeli cristiani, che, celebrando negli anni un numero sempre crescente di unioni miste (denominate anche "interconfessionali"), avevano finito per contrarre matrimoni al di fuori delle diverse normative religiose.

Le parti rispettavano, pertanto, solo quanto prescritto dall'articolo 14 della legge del 1951, che riconosce come competente per la celebrazione di tali unioni, l'autorità della confessione del marito, a meno che quest'ultimo non affermi per scritto il proprio consenso a celebrare il rito secondo le norme della Chiesa ed a riconoscere l'autorità giurisdizionale di quella Chiesa.

Per quanto concerne i matrimoni *islamo-cristiani*, che rappresentano la maggioranza di quelli celebrati all'estero e spesso rappresentano una breccia nell'endogamia comunitaria e nelle norme religiose che la disciplinano, al punto che tali unioni hanno ripercussioni ancor maggiormente rilevanti per il sistema confessionale *tout court* rappresentandone una vera e propria rottura. Il matrimonio all'estero permette, infatti, di sottoporre quell'unione mista dal punto di vita religioso ad una normativa terza e laica rispetto a quelle religiose di origine dei *nubendi*.

Le unioni islamo-cristiane evidenziano come il supremo organo giurisdizionale del paese avesse prodotto una giurisprudenza favorevole al recupero della competenza del giudice statale su tali unioni attraverso una lettura dei testi mandatarî restrittiva nei confronti della competenza del giudice confessionale, soprattutto musulmano, ancor prima della codificazione di tale principio con la riforma del codice di procedura civile dell'anno 1985.

Per avere un quadro completo di quello che accade nel matrimonio misto è importante dare uno sguardo anche a quello che succede ai figli che nascono da queste unioni. Per i musulmani il figlio

nato dal matrimonio appartiene al padre nello stato di diritto, nella religione e nella gerarchia sociale che occupa. I genitori hanno compiti ben specifici: al padre spetta la patria potestà, l'educazione, la correzione, la preparazione al lavoro e il matrimonio del figlio. Alla madre spetta la custodia e la cura del bambino fino alla pubertà. In molti paesi musulmani, in caso di matrimonio misto, il contratto giunge a prevedere che la madre non musulmana non avrà diritto alla cura dei figli. Le situazioni diventano più complesse quando si parla di diritto internazionale.

Chi decide di sposarsi con uno straniero di religione islamica dovrebbe conoscere le norme del diritto a seconda del paese scelto come dimora.

La validità di un matrimonio è così soggetta alla legislazione del paese in cui viene celebrato mentre sarà la legge personale delle parti a determinare la natura delle relazioni coniugali. C'è da dire comunque che per quando riguarda la legislazione in merito ai matrimoni misti ci possono essere implicazioni di difficile soluzione, ad esempio riguardo la poligamia¹.

¹ Per quanto concerne l'istituzionalizzazione, ovvero il contratto matrimoniale inteso in senso legale, è ammessa tuttora in alcuni paesi (ma solo per gli uomini), ed è invece considerata reato nella legislazione della maggioranza degli stati occidentali. Con poligamia spesso ci si riferisce, erroneamente, alla sola poliginia. Dal punto di vista sociale, ai basilari rapporti etologici se ne aggiungono di differenti, come il matrimonio di gruppo, eccetera.